

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento :

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo n. 24

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 24 del 21/01/2011 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS ENCOURAGE: Embedded technology for sustainable urban life

Inizio: 1/06/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2010, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

ENEL – Ingegneria e Innovazione - S.p.A.

ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	695.223,50
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	695.223,50
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	695.223,50	0,00	695.223,50
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	695.223,50	0,00	695.223,50

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 0,00



Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.

Il presente decreto servirà all'Impresa Comune ARTEMIS per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 16,7% del costo ammesso e per la stipula di un contratto nazionale necessario per le verifiche in itinere.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante.



Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.

Il presente decreto servirà all'Impresa Comune ARTEMIS per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 16,7% del costo ammesso e per la stipula di un contratto nazionale necessario per le verifiche in itinere.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante.

12A02772

DECRETO 22 febbraio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Siena;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca della sede periferica di Catanzaro;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Palermo;

